

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

**Settore POLITICHE DELLA MONTAGNA
E DELLA FAUNA SELVATICA**

Genova, 12/2/2018

Prot. n. **PG/2018/47235**

Allegati:

Oggetto: Danni al patrimonio forestale causati dal gelicidio.

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole e dell'Artigianato
Alla Federazione reg.le degli
Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali
Al Comando Regione Carabinieri
Forestale Liguria
A ANCI Liguria
Ai Settori:
- Ispettorato Agrario Regionale
- Parchi e Biodiversità
- Sanzioni in Materia agro-
forestale e del Turismo

LORO SEDI

Come è noto, nello scorso mese di dicembre, si sono verificati ingenti danni al patrimonio boschivo causati dal fenomeno del gelicidio, in particolare riferiti alle province di Savona e Genova. I disagi più immediati sono stati rappresentati dagli schianti di piante che hanno determinato ostruzioni e conseguenti limitazioni alla circolazione sulle strade, ma è evidente che molte altre rilevanti superfici, anche distanti dalle infrastrutture, sono ora caratterizzate da diffusi schianti e rotture, che determinano impraticabilità delle aree stesse ed un rilevante accumulo di legno destinato, tra l'altro, ad occludere impluvi e canali, con i conseguenti problemi di assetto idrogeologico che ne possono derivare.

Tale situazione determina pertanto l'opportunità di agire il più prontamente possibile, tagliando le piante schiantate, spezzate o comunque compromesse, asportando il materiale ottenuto o, perlomeno, sistemandolo in cataste in modo da lasciare liberi alvei e viabilità o, nel caso delle ramaglie o del materiale più fine, depezzandolo in modo funzionale ad accelerarne il processo di degradazione ed apportare quindi sostanza organica utile alla ricostituzione del bosco. In senso generale è altresì necessario liberare le ceppaie o, comunque, creare le migliori condizioni per favorire e non danneggiare la rinnovazione nella prossima, imminente, stagione vegetativa.

Al fine di incentivare tale pratica da parte dei proprietari o dei gestori delle superfici che hanno subito danni, si rammenta che il R.r. n. 1/1999 "*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*" contiene una specifica previsione normativa: l'art. 56 dispone infatti una disciplina specifica per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche. In buona sostanza nei boschi che abbiano subito danni di varia origine, tra cui rientra indubbiamente anche la galaverna, è consentita l'asportazione del legname delle piante morte o gravemente compromesse, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal periodo di curazione. L'articolo dispone che il possessore del bosco che intenda procedere all'asportazione del legname deve, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, fare una denuncia al Settore Ispettorato Agrario Regionale (SIAR), secondo l'attuale assetto delle competenze, il quale può eventualmente dettare prescrizioni tecniche. A tal fine, nella

DP
indicazioni danni da gelicidio

apposita sezione della modulistica del sito www.agriligurianet.it, è disponibile un apposito modello per la denuncia (denominato mod. 17), che si allega comunque alla presente nota.

Con l'occasione si rammenta altresì che, in relazione alla particolare casistica relativa a soprassuoli danneggiati che siano stati precedentemente oggetto di un intervento selvicolturale di miglioramento assistito da contributo pubblico, è necessario che l'intervenuto danno dovuto a causa di forza maggiore, quindi non imputabile ad incuria del beneficiario dell'aiuto, sia al più presto comunicato al SIAR, al fine di registrare tale situazione ed evitare di incorrere in eventuali procedure di revoca e/o recupero per inadempimenti agli obblighi di mantenimento. A questo scopo è opportuno che la segnalazione sia accompagnata da una breve relazione che evidenzii in particolare l'entità del danno e la precisa individuazione delle superfici su cui questo si è verificato, accompagnata da adeguata documentazione fotografica.

Infine, sempre in relazione alla tematica degli aiuti pubblici, si evidenzia che l'intervento di ripristino di boschi danneggiati da gelicidio rientra tra le fattispecie previste dalla Sottomisura M08.04 del PSR 2014/2020, fatta salva comunque la necessità di verificare l'entità del danno occorso, sia in termini di ammissibilità generale dell'intervento (il danno accertato deve interessare almeno il 20% del potenziale forestale, secondo le specifiche di misura) che di determinazione del punteggio in termini di priorità (al crescere dell'entità del danno). Il tipo di intervento, su un piano tecnico-operativo, è peraltro schematicamente descritto nell'allegato E) della DGR n. 1335/2016, con la quale era stato a suo tempo aperto il primo bando sulla sottomisura di specie.

In proposito si segnala che è intendimento dell'Amministrazione regionale riaprire, nel più breve tempo possibile, il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla predetta Sottomisura M08.04, anche nelle more della definizione della graduatoria di cui al precedente bando. E' peraltro il caso di evidenziare l'opportunità prevista dal Reg. (UE) n. 2393/2017 (cosiddetto Regolamento *Omnibus*), che al punto 23.a, modificando l'art. 60, paragrafo 1, del regolamento 1305/2013, statuisce quanto segue *"In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento"*.

Su tale base sarà quindi definita una apposita modifica del PSR che, nel caso delle misure funzionali al ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità climatiche, preveda la decorrenza di ammissibilità della spesa a partire dall'evento verificato, e non necessariamente dalla presentazione di una domanda di sostegno, come nella ordinarietà dei casi.


In buona sostanza, e schematicamente:

- il possessore di un bosco danneggiato che intenda intervenire per il ripristino può farlo, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal periodo di curazione, previa tuttavia una denuncia che deve pervenire al SIAR almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni, utilizzando il modulo allegato; ferma restando la compilazione del modulo, ogni altro eventuale elemento conoscitivo fornito dall'interessato per inquadrare la situazione e il danno è certamente utile, ivi compresa una eloquente documentazione fotografica;
- decorsi i 20 giorni dalla denuncia, o alla ricezione di eventuali prescrizioni di intervento dettate dal SIAR, l'intervento medesimo può essere realizzato, avendo cura di rispettare comunque i parametri tecnici normalmente utilizzati, come schematizzati più sopra;

- qualora vi sia interesse a richiedere un aiuto pubblico per le spese di ripristino, potrà essere presentata una domanda di sostegno a valere sulla pertinente sottomisura M08.04, ovviamente nel momento in cui saranno aperti i relativi termini e provvedendo alla necessaria integrazione progettuale, funzionale alle verifiche istruttorie;
- ferma restando quindi la necessità che siano integralmente rispettate le condizioni definite dal bando e fatta salva la effettiva disponibilità finanziaria in base alla graduatoria compilata tra le domande pervenute, le spese sostenute per gli interventi di ripristino già realizzati saranno ammissibili a partire dalla data dell'evento che ha cagionato il danno.

Tenuto conto di tale previsione, si invita a rappresentare all'utenza l'opportunità di realizzare un intervento anche immediato nelle situazioni danneggiate dai recenti eventi, nel rispetto comunque di quanto richiamato in precedenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente *o pc*
Dr. Valerio Vassallo


Alla Regione Liguria
Settore Ispettorato Agrario Regionale
sede di

Oggetto: denuncia di taglio delle piante morte o gravemente compromesse in bosco danneggiato dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche (1).

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov.) _____, il _____
e residente in _____ (prov.) _____,
via/piazza/loc. _____ n. _____, tel. _____,
_____ , possessore del bosco in appresso indicato

D E N U N C I A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Regolamento Regionale 29 giugno 1999, n. 1 di voler procedere, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento medesimo, al taglio di piante morte o gravemente compromesse in bosco danneggiato.

Le operazioni inizieranno in data _____ e termineranno indicativamente in data _____.

Ubicazione: Comune _____ Località _____

foglio _____ mappali _____

foglio _____ mappali _____

foglio _____ mappali _____

foglio _____ mappali _____

foglio _____ mappali _____

Superficie totale del lotto _____, superficie indicativa sottoposta al taglio _____, specie legnose componenti il bosco con relative età indicative

Continua sul retro 

Fornisce inoltre le seguenti ulteriori notizie esplicative:

forma di governo del bosco

ceduo

ceduo composto

alto fusto

Numero indicativo di piante di alto fusto ad ha da sottoporre al taglio, distinte per specie:

_____ .

Numero indicativo di ceppaie ad ha da sottoporre al taglio, distinte per specie: _____

_____ .

Motivo del degrado del bosco:

incendio boschivo (specificare la data _____)

schianti da vento (specificare la data _____)

altre avversità (specificare tipo e data _____)

Modalità di esbosco: _____

Altre notizie: _____

_____ .

Luogo e data _____

Firma _____

(1) La denuncia deve pervenire all'Ufficio cui è indirizzata almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di taglio. In caso di contestazione fa fede la data di ricezione della comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A/R o consegnata a mano dietro "accusa di ricevuta".